

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3596 del 29/06/2026
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di trattamento rifiuti speciali e urbani non pericolosi e pericolosi localizzato in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), Via Farini n.6 - Gatti Srl - Modifica autorizzazione determinazione n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019 e DET-AMB-2021-3947 del 06/08/2021 - Pratica Arpae n. 35354/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3755 del 29/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di trattamento rifiuti speciali e urbani non pericolosi e pericolosi localizzato in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), Via Farini n.6 - Gatti Srl - Modifica autorizzazione determinazione n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019 e DET-AMB-2021-3947 del 06/08/2021 - Pratica Arpae n. 35354/2025

La dirigente responsabile di Arpae SAE di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n.673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

la Delibera della Giunta Regionale n.1197 del 21/09/2020 "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15.";

l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

le linee guida SNPA approvate con delibera n.156/2022 del 23/02/2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

PREMESSO CHE:

la società Gatti srl, con sede legale in Via S. Allende n.11/A, in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), è stata autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019, all'esercizio dell'attività di recupero (operazione R9 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali e urbani pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito in comune di Castelnuovo Rangone (MO), via Farini n.6. L'autorizzazione ha validità sino al **23/10/2029** e comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06;
- nulla osta sull'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;

Le attività di gestione rifiuti attualmente autorizzate nell'impianto sono la messa in riserva (R13) e la rigenerazione o altri reimpieghi degli oli (R9) di rifiuti oleosi contenenti particolato di sostanze di natura animale e vegetale. L'attività di recupero consiste nella produzione di grassi colati nelle forme usualmente commercializzate. Oltre a ciò, è possibile la sola messa in riserva R13 del rifiuto EER 20 01 26* per un quantitativo pari a 6 t/anno (5,5 mc), in quanto dalle micro-raccolte stradali e dalle isole ecologiche, erroneamente potrebbero essere conferiti, all'interno del contenitore degli oli animali e vegetali, anche oli minerali.

Con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3947 del 06/08/2021 è stata autorizzata la realizzazione di un nuovo capannone in prossimità di quello esistente con lo scopo di ottimizzare la logistica dei rifiuti di origine urbana raccolti tramite campane, l'installazione di sei nuovi sili da adibire al solo stoccaggio del prodotto ottenuto dall'attività di recupero R9 (grasso colato nelle forme usualmente commercializzate), oltre alla costruzione di opere accessorie quali: pesa autobotti, piazzola carico/scarico.

Attualmente l'intervento di ampliamento del sito così come sopra autorizzato è ancora in corso, e dunque, così come previsto al punto 1 della DET-AMB-2021-3947 del 06/08/2021, l'esercizio dell'impianto prosegue in conformità con la precedente DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019, sino al rilascio di specifico atto da parte di ARPAE che avverrà a seguito dell'avvenuta trasmissione della documentazione prevista al punto 8, allorché l'autorizzazione del 2019 sarà da ritenersi decaduta.

Con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2025-460 del 27/01/2025 è stata autorizzata una modifica non sostanziale dei quantitativi annui di rifiuti codice EER 20 01 25 (Oli e grassi commestibili) e codice EER 02 03 04 (Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione), senza variazioni delle tipologie e caratteristiche dei rifiuti trattati nell'impianto, della quantità annua complessiva, della capacità massima di stoccaggio, del tempo di permanenza e delle modalità di stoccaggio.

VISTA

l'istanza che la ditta Gatti srl ha presentato in data 23/10/2025, ed assunta agli atti di ARPAE con prot. nn. 187982, 187997, 188009, 188014, per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti speciali e urbani pericolosi e non pericolosi) ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 nell'impianto sito in comune di Castelnuovo Rangone (MO), via Farini n.6

CONSIDERATO CHE

le modifiche proposte consistono sinteticamente in:

- un incremento della capacità produttiva di recupero di rifiuti EER 20 01 25 (oli e grassi commestibili usati) e EER 02 03 04 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione) con l'ottenimento di End of Waste, da 17.500 ton/anno a 47.500 ton/anno; in particolare, per la quota parte dei rifiuti di origine urbana, conferiti dall'utenza in bottiglie;

- il recupero di tutti gli imballaggi plastici prodotti internamente (fino a 3.000 ton/anno) dallo sconfezionamento degli oli commestibili usati conferiti in bottiglia, attualmente gestiti come rifiuti EER 15 01 02, con l'ottenimento di End of Waste.

La modifica prevede l'installazione di un impianto a tecnologia avanzata che aumenterà la capacità produttiva di recupero degli oli e grassi commestibili esausti e permetterà anche il recupero di materia dagli imballaggi plastici EER 15 01 02 prodotti dall'attività, attualmente destinati alla termovalorizzazione. La nuova linea di recupero rifiuti, verrà collocata all'interno del capannone in corso di costruzione già autorizzato da ARPAE SAC di Modena con DET-AMB-2021-3947 del 06/08/2021. Rispetto allo stato autorizzato, non è prevista alcuna nuova attivazione di emissioni in atmosfera convogliata, mentre le acque di scarico prodotte dal lavaggio delle plastiche recuperate e dalla rigenerazione del EER 20 01 25 saranno trattate da un nuovo depuratore con recapito finale in pubblica fognatura.

Il progetto di modifica è stato assoggettato a procedura di screening, la quale ha stabilito che l'impianto non deve essere assoggettato a ulteriore procedura di VIA, così come previsto dalla determinazione dirigenziale Num. 15863 del 20/08/2025 della Regione Emilia Romagna.

DATO ATTO CHE:

Con nota prot. n. 209113 del 25/11/2025 il Responsabile del procedimento ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati le amministrazioni interessate: Comune di Castelnuovo Rangone, Comune di Modena, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, HERAcquaModena S.r.l, INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa.

La Conferenza dei Servizi si è riunita in prima seduta e in modalità telematica il giorno 03/12/2025 (Verbale della seduta Prot. n. 221800 del 15/12/2025) e in quella sede gli enti presenti hanno concordato sulla necessità di acquisire ulteriori elementi, sostanzialmente illustrati nel corso della seduta, e puntualmente riportati nella richiesta di integrazioni a cura del SAC di ARPAE (prot. n.221818).

In data 11/02/2026 (Rif. prot. ARPAE n.26270) la società proponente ha presentato la documentazione integrativa sopra citata, che è stata oggetto di valutazioni, approfondimenti ed espressioni di parere da parte dei singoli Enti nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 17/03/2026. Dal confronto e dalla discussione sono emerse le considerazioni, valutazioni e conclusioni puntualmente riportate nel relativo Verbale della Conferenza (Prot. n. 61794 del 03/04/2026); in tale occasione non sono emersi motivi ostativi alla modifica dell'Autorizzazione pertanto la seduta si è conclusa con l'approvazione dell'istanza in oggetto all'unanimità dei partecipanti.

DATO ATTO CHE:

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. nn. 187982, 187997, 188009, 188014 del 23/10/2025: istanza di modifica dell'Autorizzazione;
- prot. n.26270 del 11/02/2026: integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi;

DURANTE IL PROCEDIMENTO SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI PARERI/CONTRIBUTI:

- prot. n. 212819 del 01/12/2025 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha trasmesso il proprio parere preventivo, con prescrizioni;
- prot. n. 51014 del 19/03/2026 con cui il Comune di Castelnuovo Rangone ha trasmesso il proprio parere positivo, con prescrizioni;
- prot. n. 61543 del 02/04/2026 con cui il Presidio Territoriale di Modena - Distretto Area Centro di Arpae ha trasmesso il proprio parere ai sensi dell'art. 184 ter comma 3;
- prot. n. 61542 del 02/04/2026 con cui il Presidio Territoriale di Modena - Distretto Area Centro di Arpae ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;
- prot. n. 57162 del 27/03/2026 con cui il Comune di Castelnuovo Rangone ha trasmesso il permesso di

costruire relativo alle opere in progetto.

DATO ATTO CHE:

In materia di antimafia, alla data di emanazione del presente atto, Gatti srl risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Modena (Prot n° 27147/2024 del 09/04/2024 emesso dal Prefetto di MODENA).

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 208 comma 6 del Dlgs.152/2006 *"l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."*;

dall'attività di recupero rifiuti si producono dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 (oli vegetali conformi alla pressa di riferimento UNI/PdR 50:2018 e alla norma UNI 11163:2018 e materie plastiche conformi alle norme Uniplast Uni 10667);

che per i rifiuti suddetti, l'istruttoria svolta ha verificato la sussistenza delle condizioni e dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che risultano essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati nell'Allegato EoW;

le modifiche proposte variano gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006 che sono calcolati in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO (altri Recuperi) R9/R3 – Rifiuti non pericolosi: 47.500 t/a x 12 €/t = **570.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO (messa in riserva) R13 – Rifiuti pericolosi: 3 t x 250 €/t = 750,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **30.000,00 €**;

per un importo complessivo pari a **600.000,00 €**

RITENUTO:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

RITENUTO INFINE OPPORTUNO sostituire integralmente la determinazione n. DET-AMB-2021-3947 del 06/08/2021 e la determinazione n. DET-AMB-2025-460 del 27/01/2025.

DATO ATTO INOLTRE CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

con D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 151/2025, le Aree Autorizzazioni e Concessioni e i Servizi Autorizzazioni e Concessioni sono ridefinite rispettivamente in Aree Autorizzazioni ambientali e Energia e Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia;

che a seguito della revisione organizzativa disposta con la D.D.G. n. 7/2026, a fare data dal 01/03/2026, le posizioni dirigenziali di "Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni" e di "Responsabile di Servizio Autorizzazioni e Concessioni" vengono modificate e rinominate "Responsabile di Area Autorizzazioni ambientali e Energia" e "Responsabile di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia"

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il

responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

- a) di modificare e aggiornare l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019 a Gatti Srl, con sede legale in Via S. Allende n.11/A, in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi localizzato in comune di Castelnuovo Rangone (MO), via Farini n.6.
- b) di stabilire che:
 - 1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi localizzato in comune di Castelnuovo Rangone (MO), via Farini n.6.
 - 2. il presente provvedimento sostituisce integralmente le seguenti autorizzazioni già di titolarità di Gatti spa per l'impianto in oggetto:
 - Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019
 - Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3947 del 06/08/2021
 - Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2025-460 del 27/01/2025
 - 3. nelle more della realizzazione delle opere autorizzate con il presente atto e fino alla presentazione della documentazione di cui al punto k) ed all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, l'esercizio dell'impianto può proseguire in conformità con l'autorizzazione vigente determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019, come modificata con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2025-460 del 27/01/2025;
- c) di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006, le seguenti autorizzazioni/ nulla osta già approvati in precedenza, con la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019 e ss.mm.ii:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Titolo Edilizio (PdC)
Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia nella pubblica fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)

- d) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto c sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,
 - “Allegato EoW Plastiche”
 - “Allegato EoW “Grasso colato nelle forme usualmente commercializzate”.
 - “Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”
 - “Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”
 - “Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”
 - “planimetria schema lay-out ed emissioni in atmosfera pianta coperture e prospetti sili-filtri del 27/01/2026”
 - “planimetria schema reti fognarie e particolari del 27/01/2026”

- e) di prendere atto del rilascio, da parte del Comune di Castelnuovo Rangone, del Permesso di Costruire Prot. n° 2021/0008926 relativo alla realizzazione delle opere autorizzate con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3947 del 06/08/2021, e del Permesso di Costruire Pratica n° 54/2026 relativo alla realizzazione delle opere oggetto della presente modifica. Tutte le comunicazioni relative agli adempimenti previsti nei Permessi di Costruire devono essere trasmesse al Comune di Castelnuovo Rangone e per conoscenza ad ARPAE SAE;
- f) di disporre che il titolo edilizio rilasciato dovrà essere perfezionato con le seguenti prescrizioni:
- le comunicazioni di inizio lavori e Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed Agibilità relative al Permesso di Costruire devono essere inviate al Comune di Castelnuovo Rangone e inoltrate per conoscenza ad ARPAE SAE;
 - eventuali varianti di natura non sostanziale e non riguardante aspetti ambientali devono essere trasmesse al Comune di Castelnuovo Rangone e inoltrate per conoscenza ad ARPAE SAE;
 - il deposito si chiude con collaudo strutturale. I titoli edilizi hanno la validità definita dalla LR 15/2013 e smi; per quanto non meglio specificato si rimanda alla LR 15/2013 e alla LR 19/2008 e s.m.i.;
- g) Di stabilire che le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto e della presente prescrizione. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **600.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
- in caso di certificazione, la Ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
- b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
- c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
- h) Di stabilire che gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla prestazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente.
- i) di stabilire che il presente atto è immediatamente efficace ai fini della realizzazione delle modifiche impiantistiche in progetto e l'esercizio è condizionato a quanto previsto al punto k);
- j) fatta salva la realizzazione delle opere in progetto, di disporre che prima dell'avvio dell'esercizio degli impianti in conformità con la presente autorizzazione unica, devono essere presentati:
- il Certificato di Regolare Esecuzione a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale che attesti che le opere autorizzate sono state realizzate in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nel presente atto (e relativi allegati);
 - l'ottenimento della conformità edilizia ed agibilità nel rispetto delle normative urbanistico-edilizie;

- la documentazione attestante il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 26-bis del Dm 113 del 2018 convertito in L.132 del 2018, attraverso l'invio di copia della ricevuta PEC della trasmissione alla Prefettura del Piano di Emergenza Interno e degli elementi per la predisposizione di eventuale Piano di Emergenza Esterno;
- ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il titolare dell'attività dovrà inoltrare richiesta di controllo di prevenzione incendi mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva della documentazione e delle prescrizioni prevista dal DM 07/08/2012 elencata nel dettaglio nei pareri emessi dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena (rif. prot. n. 24800 del 01/12/2025 e prot. n. 11771 del 27/08/2020);
- k) di stabilire che l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione unica è subordinato alla presentazione della documentazione di cui al punto j) ed all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia;
- l) di stabilire che in merito agli aspetti di igienico sanitari e di sicurezza dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - tutti gli ambienti di lavoro dovranno essere dotati di impianti tali da garantire adeguate condizioni termo-igrometriche agli operatori, tenuto conto della tipologia di attività, degli sforzi richiesti e delle altre condizioni ambientali. In alternativa, per la struttura in progetto, potrà essere realizzato un locale di riposo di adeguate dimensioni, riscaldato e convenientemente attrezzato, adottando contestualmente misure organizzative e procedurali tali da consentirne la fruizione da parte dei lavoratori.
- m) di stabilire che dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale, **entro 60 giorni dalla data di fine lavori**, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte e dovrà essere trasmessa ad ARPAE ST la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA;
- n) di stabilire, anche in relazione a quanto previsto dalla Determina di screening della RER n. 15863 del 20/08/2025, che la Ditta deve realizzare entro 12 mesi dal rilascio del presente atto, il previsto impianto fotovoltaico con potenzialità di picco di almeno 120 kWh, come misura di compensazione dell'aumento dei consumi elettrici;
- o) di stabilire che, al fine di mitigare il più possibile gli impatti relativi al potenziamento della capacità di trattamento (aumento delle ore di funzionamento degli impianti di recupero e del traffico indotto), la ditta Gatti S.r.l. deve finanziare/effettuare un progetto di sistemazione di un'area verde messa a disposizione dal Comune di Castelnuovo Rangone, che comprenda:
 - la piantumazione di n. 25 alberi;
 - la garanzia dell'attecchimento degli esemplari arborei per almeno n. 3 anni dalla piantumazione;
 - la realizzazione di impianto di irrigazione di supporto.Il progetto dovrà essere presentato dalla ditta al Comune di Castelnuovo Rangone e per conoscenza ad ARPAE SAE previo confronto con l'Amministrazione comunale e realizzato entro n.8 mesi dalla data di rilascio della 'Autorizzazione Unica, in stagione utile per la messa a dimora degli alberi.
- p) di disporre che, entro 30 giorni dalla data di eventuale cessazione dell'attività, Gatti Srl deve presentare all'autorità competente, ARPAE ed al Comune di Castelnuovo Rangone un piano di ripristino dettagliato, corredato di cronoprogramma degli interventi, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. L'attuazione di tale piano è subordinata al rilascio di nulla osta di ARPAE e deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività;
- q) di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta in possesso di un contratto di affitto):
 - a) la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - b) restano salvi i diritti di terzi;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.

- r) Di dichiarare che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento di regolare CPI ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, se ed in quanto dovuto;
- s) Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.
- t) di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/2006, la validità dell'Autorizzazione Unica è confermata fino al giorno 23/10/2029 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- u) di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
- v) di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/2006, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
 - di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
- w) Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
- x) Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990.
- y) Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
- z) Di trasmettere la presente autorizzazione a ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006, e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 3- septies dell'art. 184-ter del citato decreto legislativo.
- aa) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013.
- bb) Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Gatti srl, impianto localizzato in via Farini n.6, Comune di Castelnuovo Rangone (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La vigente Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, rilasciata con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019, di Gatti Srl consente il trattamento di rifiuti oleosi EER 200125 e EER 020304 derivanti dalla fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali, dall'attività di ristorazione, rosticcerie, pasticcerie, industrie alimentari e dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani EER 200125 e EER 020304 per un quantitativo massimo totale di 19455,5 m³ e 17506 t ed uno stoccaggio istantaneo massimo di 100 t, pari a 110 m³, autorizzato alla messa in riserva R13 funzionale al successivo recupero R9.

L'azienda risulta inoltre autorizzata alla sola messa in riserva del rifiuto urbano pericoloso EER 200126* olii e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125, che si potrebbe originare dalla selezione delle bottiglie raccolte attraverso le campane.

L'operazione di recupero R9 autorizzata, che viene svolta nel fabbricato A, è costituita dalle seguenti attività: dopo una prima fase di stoccaggio nel silo 1, i rifiuti sono inviati al maturatore (silo 2) e qui riscaldati a circa 60 °C (maturazione). Così facendo si decantano le impurità (costituite principalmente dai residui di cottura dei cibi e l'acqua) che sono estratte tramite pompa elettrica, inviate al silo 5 e periodicamente smaltite come CER 161002. Il prodotto così ottenuto è filtrato tramite il filtro a calza - con la possibilità comunque di ricircolare l'olio in uscita all'interno del decantatore nel caso in cui si rilevi la non conformità del materiale rispetto alle specifiche richieste - e successivamente stoccato nei silos 3 e 4 pronto per la commercializzazione.

Con determinazione n. DET-AMB-2021-3947 del 06/08/2021, è stata autorizzata la realizzazione di un nuovo capannone di 600 m², adiacente a quello esistente e denominato Fabbricato B, per svolgere operazioni di svuotamento e recupero degli olii dalle campane utilizzate per la loro raccolta urbana; inoltre è stata autorizzata la realizzazione di un bacino di contenimento di circa 260 m³ con un volume pari a 270 m³ a fianco del capannone, coperto da tettoia, nel quale verranno alloggiati 6 silos della capacità di 115 m³ cadauno per lo stoccaggio delle End of Waste originate dal trattamento dei rifiuti sopra citati.

La pavimentazione dell'area è in battuto di cemento. E' prevista inoltre l'installazione di una pensilina metallica a sbalzo di 40 m² a servizio della nuova piazzola di carico/scarico delle autocisterne.

Nell'ampliamento, per semplificare la viabilità interna, è prevista la realizzazione di una nuova uscita carrabile su Via per Formigine, pertanto tutti i mezzi entreranno da Via Farini ed usciranno in Via per Formigine.

Attualmente l'intervento di ampliamento sopra descritto è ancora in corso e il gestore ha provveduto alla realizzazione del nuovo fabbricato e dei 6 silos di stoccaggio, pertanto l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti viene effettuata in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019 all'interno del fabbricato A.

Il progetto di modifica sostanziale richiesto prevede nel nuovo fabbricato B l'installazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti EER 20 01 25 (oli e grassi commestibili usati) e EER 02 03 04 (scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione) con l'ottenimento di End of Waste "grassi colati nelle forme usualmente commercializzate" e consiste sinteticamente in:

- aumento dei quantitativi di rifiuti ritirati da 17500 ton/anno (attualmente autorizzate) a 47500 ton/anno; in

particolare per la quota parte dei rifiuti di origine urbana conferiti dall'utenza in bottiglie;

- recupero integrale della plastica costituente le bottiglie usate per il conferimento dell'olio EER 200125, evitando così la produzione di nuovi rifiuti (EER 150102), producendo EoW rappresentato dalle due frazioni di plastiche R-PE e R-PET, direttamente utilizzabili da aziende manifatturiere terze. Tale operazione avverrà sempre nel fabbricato denominato B, già autorizzato con Determina n.3947 del 06/08/2021, nel quale verrà installato per tale operazione di recupero R3 un nuovo impianto a tecnologia avanzata.

Nella configurazione finale in progetto, l'impianto di recupero olii e grassi animali e vegetali sarà costituito da due fabbricati (A e B), ciascuno dei quali dotato di un proprio specifico sistema di recupero rifiuti: nel capannone A, esistente e in uso, il recupero dei rifiuti è svolto mediante il maturatore silo 2 (A) + filtrazione (B), mentre la potenzialità di trattamento del capannone B è legata alla capacità del tricanter. I due capannoni rispetteranno gli stessi orari di 14 ore lavorative/giorno e 283 giorni/anno lavorati, per una capacità produttiva complessiva massima pari a: 27734 ton/anno (capannone A) + 19810 ton/anno (capannone B) \approx 47.500 ton/anno. Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso (operazione R13) destinati a essere processati nel fabbricato A verranno stoccati nel silo n.1 (capacità 100 m³), mentre quelli destinati al fabbricato B verranno stoccati nel silo n. 6 avente capacità di 115 m³. L'EoW prodotta sarà stoccata nei silos 3 e 4 posti a ridosso del fabbricato esistente A e nei nuovi silos 1, 2, 3, 4, 5 e 7 aventi capacità pari a 115 m³ cadauno (vedi planimetria "planimetria schema lay-out ed emissioni in atmosfera pianta coperture e prospetti sili- filtri del 27/01/2026").

Mentre il processo di recupero R9 presso il fabbricato A rimane invariato rispetto all'assetto autorizzato, le operazioni previste all'interno del nuovo fabbricato B possono essere così sintetizzate:

Il conferimento dei rifiuti EER 200125 in bottiglia avviene tramite lo svuotamento delle campane stradali, movimentate con carrello elevatore elettrico presso la buca di carico; le campane, una volta vuote, sono igienizzate con acqua calda e detergente prima del riposizionamento. I rifiuti provenienti dai centri di raccolta (EER 200125), trasportati in cassoni scarrabili, sono parimenti conferiti alla buca di carico. Il materiale viene convogliato tramite coclea su un nastro trasportatore per la cernita manuale volta all'asportazione di metalli e corpi estranei; eventuali contenitori non in plastica vengono rimossi, svuotati manualmente e avviati a smaltimento.

Le bottiglie sono inviate a un trituratore che opera la frantumazione meccanica favorendo la fuoriuscita dell'olio. La separazione avviene mediante coclea filtrante con fondo in maglia metallica: la frazione plastica scorre in avanti, mentre la componente oleosa percola in una vasca di raccolta per essere pompata nel silo n. 6 (messa in riserva). L'impianto è integrato con sistemi di pesatura in continuo collegati al gestionale aziendale per il monitoraggio dei flussi in ingresso e delle frazioni recuperate. Le plastiche tritate sono inviate a un tunnel di lavaggio il cui effluente viene trattato da un flottatore (portata 30 m³/h) per il recupero dell'olio residuo, inviato al silo n. 6. L'acqua depurata viene riscaldata e riciclata, con scarichi periodici verso la depurazione in caso di eccessivo carico oleoso. La frazione oleosa prelevata dal silo 6 viene riscaldata a 90 °C e inviata a una centrifuga orizzontale (Tricanter) che genera tre flussi: grassi rigenerati (EoW) destinati ai sili S7-S11, acqua di processo scaricata in rete e impurità solide (EER 191212) stoccate in cassone. Il sistema monitora costantemente le rese quali-quantitative.

La frazione plastica lavata viene ridotta in pezzatura inferiore a 5 mm tramite mulino a lame per ottimizzare la separazione gravimetrica. Il materiale tritato viene miscelato con acqua in un serbatoio dove, per differenza di densità, si separa il polietilene (PE) dal polietilentereftalato (PET). Un sistema Sorticanter provvede alla centrifugazione finale separando le due tipologie di plastica dall'acqua (quest'ultima reimpressa nel ciclo). Le scaglie di R-PE e R-PET, conformi alle specifiche UNIPLAST - UNI 10667 di cui al punto 6.1.4 del D.M. 05/02/1988, vengono confezionate in big-bags per la successiva commercializzazione.

In sede istruttoria è stata verificata la conformità dei prodotti ottenuti (grassi rigenerati e plastiche R-PE/R-PET) ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e secondo le procedure dettate dalle "Linee guida SNPA n. 152/22" approvate con delibera del 23/02/2022.

La Messa in Riserva (R13) del rifiuto speciale pericoloso EER 200126* "Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125" costituito ad esempio da olii minerali esausti che erroneamente vengono immessi in bottiglia nelle campane stradali, già autorizzato per un quantitativo pari a 6 t/anno, avverrà all'interno del fabbricato A, in un container dotato di bacino di contenimento.

ISTRUTTORIA E PARERI

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 03/12/2025 e 17/03/2026, non sono emersi motivi ostativi in merito alla modifica dell'autorizzazione, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

In merito alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla produzione di EoW costituiti da "Grassi colati nelle forme usualmente commercializzate" e plastiche in scaglie (R-PE e R-PET), il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n. 61542 del 02/04/2026 ha prodotto parere obbligatorio e vincolante di cui all'art.184 ter comma 3, nel quale sono indicate le prescrizioni specifiche affinché i prodotti ottenuti rispettino le condizioni e i criteri di cui all'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs 152/06, di seguito riportate.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'attività di recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto in oggetto è consentita a Gatti Srl nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. La presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate negli allegati C e B alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R9 *Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli*

R3 *Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche*

R13 *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

2. I rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R9**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

CODICE EER	DENOMINAZIONE RIFIUTO	Q. MAX. Istantaneo autorizzato alla messa in riserva funzionale all'operazione R9	Q. MAX. Annuale autorizzato all'operazione R9
		t	t/a
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	210	5.000
20 01 25	Oli e grassi commestibili		42.500
TOTALE		210	47.500

3. **è autorizzata l'operazione di recupero R3** dei rifiuti identificati con il codice **EER 150102** costituito dalle bottiglie in plastica immesse nelle campane stradali o provenienti dalle isole ecologiche, dopo lo sconfezionamento delle stesse per il recupero dell'olio e grasso animale e vegetale; il quantitativo massimo di recupero autorizzato è pari a 3000 t/a
4. per il rifiuto EER 150102 non è previsto il quantitativo in stoccaggio istantaneo e annuale, in quanto le operazioni di recupero effettuate trasformano l'imballaggio in plastica direttamente in EoW;
5. Il quantitativo massimo complessivo istantaneo di rifiuti autorizzato alla messa in riserva (R13), funzionale al successivo recupero R9, è pari a 210 tonnellate (comprensivo del quantitativo stoccato nei silos n.1, n.6, di quello contenuto nei fusti e nelle cisternette ubicati all'interno della camera calda, oltre che a quello delle bottiglie contenute nelle campane di raccolta stradale, non ancora svuotate e/o sconfezionate);
6. I rifiuti speciali classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa la messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto	Q <i>max</i> istantanea (R13)
		tonn
20 01 26 *	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	3

7. Il quantitativo massimo complessivo annuo autorizzato per **la messa in riserva R13** di rifiuti di cui al precedente punto n.6 è di 6 t/a

Prescrizioni generali e relative agli stoccaggi di rifiuti e End of Waste

8. l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della planimetria "planimetria schema lay-out ed emissioni in atmosfera pianta coperture e prospetti sili-filtri del 27/01/2026", allegata al presente atto.
9. La macchina trita bottiglie esistente, posta nel fabbricato A, potrà essere utilizzata solo nel caso in cui il nuovo macchinario sia fermo per rotture e/o manutenzioni.
10. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle procedure gestionali della Ditta dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti di recupero/smaltimento appositamente autorizzati.
11. Il prodotto ottenuto dall'attività di recupero R9 deve essere stoccato all'interno dei silos in acciaio fuori terra della capacità di 100 m³ cad., a tenuta, dotati di accessori per il campionamento del prodotto medesimo e di indicatore di livello, collocati fuori terra esternamente al Fabbricato A ed identificati con i numeri 3 e 4, collocati su superficie impermeabile, dotata di bacino di contenimento in c.a. con capacità pari a 244,99 m³, coperta con tettoia e nei silos di nuova realizzazione numerati da 7 a 11 ("planimetria schema lay-out ed emissioni in atmosfera pianta coperture e prospetti sili-filtri" del 27/01/2026) collocati su superficie impermeabile, dotata di bacino di contenimento in c.a. con capacità pari a 239 m³, anch'essi dotati di accessori per il campionamento del prodotto ivi contenuto nonché di indicatore di livello;
12. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità:
- a) nel silo in acciaio della capacità di 100 mc, a tenuta, dotato di accessori per il campionamento dei rifiuti contenuti e di indicatore di livello, collocato fuori terra esternamente al Fabbricato A ed identificato con il numero 1 nell'elaborato grafico "planimetria schema lay-out ed emissioni in atmosfera pianta coperture e prospetti sili-filtri del 27/01/2026", collocato su superficie impermeabile, dotata di bacino di contenimento in c.a. con capacità pari a 166,40 m³ e tettoia e nel silo n.6 della capacità di 115 m³ per gli oli animali e vegetali che verranno recuperati nel nuovo fabbricato denominato B;
 - b) limitatamente ai rifiuti identificati con il codice EER 200125, anche in fusti e cisternette (n. max 80) aventi una capacità 0,025 ÷ 0,2 mc e nelle bottiglie di olio contenute nelle campane di raccolta urbana (6,2 mc), collocati nell'apposita area all'interno del Fabbricato A, su superficie impermeabile dotata di bacino di contenimento e di rete di raccolta di eventuali sversamenti accidentali, collegata alla vasca di accumulo chiusa interrata di capacità pari a 10 m³;
 - c) limitatamente ai rifiuti identificati con il codice EER 200126*, nell'area all'interno del fabbricato A identificata nell'elaborato grafico "planimetria schema lay-out ed emissioni in atmosfera pianta coperture e prospetti sili-filtri del 27/01/2026", nella quale sia posizionato uno specifico modulo container dotato di bacino di contenimento e identificata con apposito cartello.
13. L'attività deve essere svolta esclusivamente all'interno del capannone, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti conferiti sfusi e dei prodotti in uscita all'impianto mediante autobotti.
14. I fusti contenenti oli e grassi allo stato solido collocati all'interno del locale "camera calda" devono essere sempre mantenuti chiusi, ad eccezione della fase di svuotamento degli stessi.
15. dovrà essere previsto anche un contenitore, cassone o altro per lo stoccaggio dei rifiuti costituiti dai fusti non più recuperabili che si originano nel fabbricato A;
16. il rifiuto originato dalla fase di maturazione e centrifugazione, EER 161002, dovrà essere stoccato nel silo identificato nella "planimetria schema lay-out ed emissioni in atmosfera pianta coperture e prospetti sili-filtri

del 27/01/2026” con il numero 5 della capacità di 75 m³. Il rifiuto originato dall’attività di recupero oli e grassi animali e vegetali classificato con codice EER 191212 dovrà essere stoccato in cassone all’interno del fabbricato B, come da suddetta planimetria;

Prescrizioni specifiche per l’attività di recupero (R9) dei rifiuti riferiti alla tipologia 11.11 del DM.05/02/1998 [020304] [200125]

17. Per i rifiuti identificati con i codici EER **020304 e 200125** sono autorizzate le attività di recupero nel rispetto delle seguenti prescrizioni (v. punto 11.11 dell’allegato 1 al **D.M. 05/02/98**):
 - a) i rifiuti in ingresso devono:
 1. essere costituiti da oli esausti vegetali e animali;
 2. provenire dalle attività di fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali; attività di ristorazione, rosticcerie, pasticcerie, industrie alimentari e dalla raccolta differenziata di RU;
 3. avere le seguenti caratteristiche: rifiuto oleoso contenente particolato di sostanze di natura vegetale e animale;
 - b) l’attività di recupero autorizzata è la produzione di grassi colati [R9], da effettuare in conformità con quanto descritto negli elaborati presentati ed approvato con il presente atto;
18. Per i rifiuti in ingresso dovrà essere adottata la “Procedura di accettazione dei rifiuti riportata al punto 5 della “Procedura Operativa P014 - Rev.01”. Qualora tale procedura sia soggetta a revisione, il Gestore dovrà darne tempestiva comunicazione.
19. Il titolare dell’impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione rilasciata.
20. Qualora se ne ravvisi la necessità, dovranno essere svolti controlli supplementari anche analitici, a campione, ovvero ogni qualvolta l’analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
21. I rifiuti identificati con il codice **EER 020304 e 200125** di cui all’articolo 2) cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati prodotto, se sono conformi a quanto indicato nella prassi di riferimento UNI/PdR 50:2018 “Linee guida per il processo di raccolta, recupero e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti per la produzione di biocarburanti, energia elettrica in cogenerazione ed oleochimica” e nella norma UNI 11163:2018. Il prodotto cessa la qualifica di rifiuto dopo l’esecuzione degli accertamenti analitici e alla sottoscrizione della dichiarazione di conformità che dovrà essere inviata alla ditta utilizzatrice unitamente ai documenti di trasporto.
22. per i primi 6 mesi di validità dell’Autorizzazione Unica art.208 il Gestore dovrà provvedere, per ogni lotto, alla verifica analitica comprensiva di tutti i parametri indicati nelle tabelle delle Norme Tecniche UNI/PdR50:2018 e UNI 11163:2018. Alla fine di tale periodo, il Gestore dovrà inviare all’Autorità competente e allo scrivente Presidio Territoriale di Modena, una relazione riepilogativa di tutti i risultati analitici dei campionamenti eseguiti e, qualora venga accertato il pieno e costante rispetto dei limiti riportati nelle prassi di riferimento UNI/PdR 50:2018 e UNI 11163:2018, la periodicità di tale verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto potrà passare ad annuale. Per ogni lotto dovrà essere comunque sempre eseguito l’accertamento analitico dei parametri riportati al punto 7.3.1 della Procedura Operativa P014 del 23/01/2026.
23. Per la verifica degli standard tecnici di cui alla norma UNI/PdR 50:2018 per le EOW prodotte dall’impianto si considera, quale lotto quantitativo, quello pari a 320 t.
24. L’accertamento analitico per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto dovrà essere effettuato al termine di ogni lotto di produzione di EoW, attestando la conformità con l’apposita dichiarazione di conformità.
25. Qualora venga accertata la non conformità di un lotto, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato al punto 7.5 della Procedura Operativa di cui al precedente punto 24.
26. Dovrà essere predisposto un apposito “Registro delle non conformità” nel quale sia indicato il numero del lotto risultato non conforme, il numero e la data del rapporto di prova relativo al campionamento dello stesso e il numero delle operazioni di carico e scarico attribuiti sul registro rifiuti; il registro dovrà essere mantenuto a disposizione delle autorità di controllo;

27. Dovrà essere inoltre presente il “Registro dei reclami” dove dovranno essere riportate le eventuali annotazioni delle ditte riceventi i prodotti EoW che, seppur conformi, non possiedono le caratteristiche qualitative da loro richieste; il registro dovrà essere mantenuto a disposizione delle autorità di controllo.
28. Il materiale in attesa dell’esito degli accertamenti analitici per la verifica delle condizioni di EoW deve essere opportunamente separato e identificato dal restante materiale presente in azienda (EoW e rifiuti).
29. I diversi lotti di EoW devono essere mantenuti separati e opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero di lotto relativo alla dichiarazione di conformità e le date di inizio e fine della sua formazione.
30. I certificati analitici attestanti la conformità delle EoW devono riportare i limiti previsti della norma di riferimento;
31. La dichiarazione di conformità deve riportare il nome del prodotto, la descrizione dell’uso specifico che viene previsto, nonché il numero del lotto di riferimento. La dichiarazione di conformità (anche in formato elettronico), deve essere conservata presso l’impianto o presso la sede legale per un periodo di 5 anni.
32. La dichiarazione di conformità (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 del D.P.R 28/12/2000 n.445) dovrà essere riferita specificatamente all’EoW “Grasso colato nelle forme usualmente commercializzate”.
33. I campioni relativi alla verifica delle condizioni di EoW dovranno essere conservati per un periodo di 6 mesi presso l’impianto o altra idonea sede.
34. Prima dell’inizio della produzione di ogni lotto di EoW, dovranno essere siglati con gli utilizzatori appositi documenti di impegno/accordo alla vendita riportanti, tra le altre cose, i requisiti specifici fissati nell’accordo con l’utilizzatore. Tali documenti dovranno essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo.
35. Una volta conclusa la formazione del singolo lotto il tempo di deposito non deve di norma superare i 12 mesi dalla data di dichiarazione di conformità: in caso contrario dovrà essere motivata la sua permanenza presso l’impianto oltre tale termine.
36. I campionamenti e le verifiche dei materiali prodotti, come per i rifiuti in ingresso (eventuale), devono essere effettuati avvalendosi di laboratori certificati o di personale interno adeguatamente formato rispettando le metodiche previste dalle norme tecniche di settore e mantenendo agli atti i verbali di campionamento ed i documenti che attestano la conformità di tali prove, da esibire in fase di controllo.
37. Il numero del lotto dovrà essere registrato sul registro carico/scarico rifiuti in corrispondenza del relativo FIR in ingresso, e dovranno essere redatte le Dichiarazioni di Conformità con riferimento al lotto prodotto.
38. Tutte le movimentazioni del prodotto (EoW) in uscita devono essere registrate, sia a dimostrazione dell’effettiva presenza di un mercato o di una domanda per tale prodotto, che per mantenere la tracciabilità del prodotto e per verificarne i tempi di permanenza all’interno dell’impianto di recupero.
39. Il Sistema di registrazione dovrà consentire la tracciabilità dei rifiuti destinati alla preparazione delle singole tipologie di EoW, indicando i quantitativi dei rifiuti e i tempi di produzione dei lotti di materiale prodotti; dovranno essere riportati i riferimenti ai movimenti del registro di carico/scarico dei rifiuti utilizzati e i riferimenti delle dichiarazioni di conformità destinati alla preparazione.
40. Per ogni lotto dovrà essere realizzata una scheda di tracciabilità che riporti almeno le seguenti informazioni:

Tracciabilità lotto	N.	Anno
Tipo EoW		
Rifiuti ritirati R13	voce registrazione carico scarico	
Formazione lotto Numero	data inizio	data fine
Rifiuti utilizzati	peso	
EER		

EER		
Data campionamento lotto		
Numero rapporto di prova		
Data inizio vendita lotto	data fine vendita lotto	
Totale EoW lotto		

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero (R3) dei rifiuti codice EER 150102, costituito dalle bottiglie in plastica immesse nelle campane stradali o provenienti dalle isole ecologiche, dopo lo sconfezionamento delle stesse.

39. Non sono ammessi all'impianto imballaggi riconducibili a contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.
40. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto al momento della selezione manuale delle bottiglie conferite tramite campane stradali o provenienti dalle isole ecologiche.
41. Qualora se ne ravvisi la necessità, dovranno essere svolti controlli supplementari anche analitici, a campione, ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
42. Il ciclo di recupero R3 nel fabbricato B dovrà essere conforme a quanto descritto nella "Domanda di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica art.208 del D.Lgs n.152/06 relativa all'aumento della potenzialità di trattamento di impianto esistente di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi".
43. Il prodotto ottenuto dall'operazione di recupero R3 deve essere conforme alle norme UNI 10667-02:2010 (per il polietilene recuperato - R PE) e UNI 10667-07:2011 (per il polietilentereftalato - R PET - in scaglia per produzione di fibre)
44. Il prodotto cessa la qualifica di rifiuto dopo l'esecuzione degli accertamenti analitici e la sottoscrizione della dichiarazione di conformità, che dovrà essere inviata alla ditta utilizzatrice unitamente ai documenti di trasporto.
45. Per la verifica degli standard tecnici di cui alle norme UNI 10667-02:2010 (per il polietilene recuperato - R PE) e UNI 10667-07:2011 (per il polietilentereftalato - R PET - in scaglia per produzione di fibre), quale lotto temporale, il quantitativo di plastica riciclata prodotto in un mese.
46. L'accertamento analitico per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto dovrà essere effettuato al termine di ogni lotto di produzione di EoW, attestando la conformità con l'apposita dichiarazione di conformità.
47. Il materiale in attesa dell'esito degli accertamenti analitici per la verifica delle condizioni di EoW deve essere opportunamente separato e identificato dal restante materiale presente in azienda (EoW e rifiuti).
48. Le EoW dovranno essere stoccate in big-bags nelle specifiche aree del fabbricato B riportate nella planimetria "Planimetria schema lay -out ed emissioni in atmosfera, pianta coperture e prospetti sili-filtro" del 27/01/2026.
49. nel caso di fornitura di materie plastiche EoW sfuse, le informazioni di cui ai paragrafi 8.7.1 e 8.7.2 della "Procedura Operativa P014" devono essere riportate sui documenti di accompagnamento delle medesime (per R- PET e R-PE).
50. I diversi lotti di EoW devono essere mantenuti separati e opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero di lotto relativo alla dichiarazione di conformità e le date di inizio e fine della sua formazione.
51. Gli standard tecnici che i prodotti devono rispettare sono quelli previsti dalla norma UNI 10667 ss.mm., con le specifiche riportate nelle schede di ogni polimero prodotto che il gestore ha indicato nella

documentazione “Procedura Operativa P014 - Recupero rifiuti Via Farini”. I certificati analitici attestanti la conformità delle EoW devono riportare i limiti previsti dalle norme UNI 10667-02:2010 (per il polietilene recuperato - R PE) e UNI 10667-07:2011 (per il polietilentereftalato - R PET - in scaglia per produzione di fibre).

52. La dichiarazione di conformità deve riportare il nome del prodotto, la descrizione dell'uso specifico che viene previsto, nonché il numero del lotto di riferimento. La dichiarazione di conformità (anche in formato elettronico, deve essere conservata presso l'impianto o presso la sede legale per un periodo di 5 anni.
53. Dovrà essere predisposto un apposito “Registro delle non conformità” nel quale sia indicato il numero del lotto risultato non conforme, il numero e la data del rapporto di prova relativo al campionamento dello stesso e il numero delle operazioni di carico e scarico attribuiti sul registro rifiuti; il registro dovrà essere mantenuto a disposizione delle autorità di controllo;
54. Dovrà essere inoltre presente il “Registro dei reclami” dove dovranno essere riportate le eventuali annotazioni delle ditte riceventi i prodotti EoW che, seppur conformi, non possiedono le caratteristiche qualitative da loro richieste; il registro dovrà essere mantenuto a disposizione delle autorità di controllo.
55. I campioni relativi alla verifica delle condizioni di EoW dovranno essere conservati per un periodo di 6 mesi presso l'impianto o altra idonea sede.
56. Prima dell'inizio della produzione di ogni lotto di EoW, dovranno essere siglati con gli utilizzatori appositi documenti di impegno/accordo alla vendita riportanti, tra le altre cose, i requisiti specifici fissati nell'accordo con l'utilizzatore. Tali documenti dovranno essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo.
57. Una volta conclusa la formazione del singolo lotto il tempo di deposito non deve di norma superare i 12 mesi dalla data di dichiarazione di conformità: in caso contrario dovrà essere motivata la sua permanenza presso l'impianto oltre tale termine.
58. I campionamenti e le verifiche dei materiali prodotti, come per i rifiuti in ingresso (eventuale), devono essere effettuati avvalendosi di laboratori certificati o di personale interno adeguatamente formato, devono rispettare le metodiche previste dalle norme tecniche di settore e devono essere mantenuti agli atti i verbali di campionamento ed i documenti attestanti la conformità di tali prove, da esibire in fase di controllo.
59. Il numero del lotto dovrà essere registrato sul registro carico/scarico rifiuti in corrispondenza del relativo FIR in ingresso, e dovranno essere redatte le Dichiarazioni di Conformità con riferimento al lotto prodotto.
60. Tutte le movimentazioni del prodotto (EoW) in uscita devono essere registrate, sia a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato o di una domanda per tale prodotto, che per permettere la tracciabilità del prodotto e verificarne le tempistiche di permanenza all'interno dell'impianto di recupero. Il Sistema di registrazione dovrà consentire la tracciabilità dei rifiuti destinati alla preparazione delle singole tipologie di EoW, indicando i quantitativi dei rifiuti e i tempi di produzione dei lotti di materiale prodotti; dovranno essere riportati i riferimenti ai movimenti del registro di carico/scarico dei rifiuti utilizzati e i riferimenti delle dichiarazioni di conformità destinati alla preparazione.
61. Per ogni lotto dovrà essere realizzata una scheda di tracciabilità che riporti almeno le seguenti informazioni

Tracciabilità lotto	N.	Anno
Tipo EoW		
Rifiuti ritirati R13	voce registrazione carico scarico	
Formazione lotto Numero	data inizio	data fine
Rifiuti utilizzati	peso	
EER		

EER		
Data campionamento lotto		
Numero rapporto di prova		
Data inizio vendita lotto	data fine vendita lotto	
Totale EoW lotto		

62. I rifiuti di cui ai punti 2 e 3 cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano tutte le "condizioni" e i "criteri" dettagliati nell'"Allegato EoW".

ALLEGATO EoW “Grasso colato nelle forme usualmente commercializzate”.

Codici EER rifiuti: EER 20 01 25 e EER 02 03 04

Processo di recupero - R3 tipologia 11.11 D.M. 05/02/1998

Nome prodotto/oggetto EoW - grassi colati nelle forme usualmente commercializzate

- CONDIZIONI -

- A) Gli oli e grassi commestibili rigenerati sono utilizzati in sostituzione di materie prime vergini in diversi settori produttivi. I grassi rigenerati derivante dal processo di recupero è destinata ai seguenti scopi, in sostituzione dei materiali così specificati:
- **materia prima per la produzione di biodiesel e HVO.**
 - **protettivo per catene e barre di motoseghe**
- B) Il mercato cui la sostanza/oggetto recuperato è destinato è il settore della produzione di biodiesel e HVO o la produzione di protettivi per catene e barre di motoseghe.
- C) Gli standard tecnico-prestazionali applicabili all'EoW prodotto sono riferibili alla Prassi di Riferimento UNI/PdR 50:2018 Oli e grassi vegetali ed animali esausti - Linee guida per il processo di raccolta, recupero e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti per la produzione di biocarburanti, energia elettrica in cogenerazione ed oleochimica. Per il solo utilizzo per la produzione di biodiesel e biocombustibili, in aggiunta ai parametri del paragrafo 5.4 della UNI/PdR 50:2018, l'EoW deve rispettare anche i valori riferiti alle proprietà riportate nel prospetto 2, colonna Oli e grassi Classe C della norma UNI 11163:2018 Biocombustibili liquidi - Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati e oli e grassi esausti recuperati - Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico o per la produzione di biodiesel
- D) Per quanto riguarda la conformità dei prodotti a *standard ambientali*: I prodotti non devono rispettare standard ambientali, ma solo standard tecnici come definiti dalla norma tecnica di riferimento.

Si precisa che *non si tratta* di una attività sperimentale.

- CRITERI -

- A) Ai fini dell'utilizzo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato, i rifiuti ammessi a tale processo (EER 200125 e 020304) sono quelli previsti al punto 11.11 del DM 05/02/98 e devono pertanto avere le seguenti caratteristiche:
- a) devono essere costituiti da oli esausti vegetali e animali;
 - b) provenire dalle attività di fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali; attività di ristorazione, rosticcerie, pasticcerie, industrie alimentari e dalla raccolta differenziata di RU;
 - c) essere costituiti da rifiuto oleoso contenente particolato di sostanze di natura vegetale e animale;
- B) L'attività di recupero consiste in: riscaldamento, maturazione, decantazione e filtrazione (Trattamento effettuato nel fabbricato A); sconfezionamento, separazione meccanica (dell'olio dalla plastica delle bottiglie), disoleazione (dell'acqua di lavaggio dei frammenti di bottiglia), Centrifugazione (Tricanter)

- C) Il prodotto ottenuto dal processo di recupero di cui al punto precedente dovrà rispettare quanto previsto nella Prassi di Riferimento UNI/PdR 50:2018 e, per il solo utilizzo per la produzione di biodiesel e biocombustibili, l'EoW deve rispettare anche i valori riferiti alle proprietà riportate nel prospetto 2, colonna Oli e grassi Classe C della norma UNI 11163:2018
- D) La verifica dei requisiti tecnici deve essere effettuata su lotti di prodotto EoW di peso massimo non superiore a 320 t.
- E) Durante il primo semestre di validità dell'Autorizzazione Unica (ex art. 208), il Gestore è tenuto a eseguire analisi complete su ogni lotto per tutti i parametri previsti dalle norme UNI/PdR 50:2018 e UNI 11163:2018. Al termine del semestre, previa trasmissione di una relazione tecnica riepilogativa ad ARPAE Modena che attesti il costante rispetto dei limiti, la frequenza di verifica potrà diventare annuale, fermo restando l'obbligo di analisi sistematica per i parametri indicati al punto 7.3.1 della Procedura PO14 del 23/01/2026.
- F) Prima della messa in esercizio dell'impianto, la Procedura Operativa PO14 (Recupero rifiuti Via Farini 6/A), integrata nel sistema di gestione certificato ISO 9001 e ISO 14001, deve essere aggiornata secondo le prescrizioni del presente atto e trasmessa formalmente ad ARPAE.
- G) Per la Dichiarazione di Conformità, la Ditta deve fare riferimento all'Allegato Dichiarazione di Conformità, parte integrante della presente Autorizzazione.

ALLEGATO EoW PLASTICHE

Codici EER rifiuti: EER 150102, costituito dalle bottiglie in plastica immesse nelle campane stradali o provenienti dalle isole ecologiche, dopo lo sconfezionamento delle stesse

Processo di recupero - R3 tipologia 6.1 D.M. 05/02/1998

Nome prodotto/oggetto EoW - "materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate"

- CONDIZIONI -

A) I prodotti ottenuti sono materiali destinati alla produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

La sostanza/oggetto derivante dal processo di recupero è destinata ai seguenti scopi, in sostituzione dei materiali così specificati:

EoW	Usi previsti	Materia prima sostituita	Descrizione caratteristiche prestazionali
POLIETILENE RECUPERATO (R PE)	<i>il prodotto è destinato ad essere utilizzato per la produzione di manufatti plastici mediante Stampaggio</i>	PE	UNI 10667-02:2010
POLIETILENE TEREFTALATO (R PET) IN SCAGLIA PER PRODUZIONE DI FIBRE	<i>il prodotto è destinato alla produzione di fibre in PET</i>	PET	UNI 10667-07:2011

B) Il mercato cui la sostanza/oggetto recuperato è destinato è il settore della lavorazione dei materiali plastici.

C) La conformità del prodotto a *standard tecnici*, viene definita dalla seguente normativa tecnica di riferimento (con le specifiche riportate nella procedura operativa PO14- Rev.02 del 23/01/2026):

- POLIETILENE RECUPERATO (R PE): UNI 10667-02:2010
- POLIETILENTEREFTALATO (R PET) IN SCAGLIA PER PRODUZIONE DI FIBRE: UNI 10667-07:2011

D) Per quanto riguarda la conformità dei prodotti a *standard ambientali*: I prodotti non devono rispettare standard ambientali, ma solo standard tecnici come definiti dalla norma tecnica di riferimento.

Si precisa che *non si tratta* di una attività sperimentale.

- CRITERI -

- H) Ai fini dell'utilizzo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato, i rifiuti ammessi a tale processo sono fra quelli previsti al punto 6.1 del DM 05/02/98.
- I) I rifiuti EER ammessi al recupero R3 nell'impianto sono costituiti dalle bottiglie di plastica utilizzate per il confezionamento degli oli alimentari esausti conferiti alle isole ecologiche o nelle campagne per la raccolta stradale, risultanti dallo sconfezionamento delle stesse
- J) L'attività di recupero consiste in: selezione, cernita, triturazione, macinazione, lavaggio, separazione.
- K) Il prodotto ottenuto dal processo di recupero di cui al punto precedente dovrà rispettare quanto previsto nella norma UNI 10667-1 e le caratteristiche specifiche indicate dalla specifica norma UNI 10667 di riferimento per l'EoW prodotto, ovvero:
- POLIETILENE RECUPERATO (R PE): *UNI 10667-02:2010*
 - POLIETILENTEREFTALATO (R PET) IN SCAGLIA PER PRODUZIONE DI FIBRE: *UNI 10667-07:2011*
- L) Per la verifica degli standard tecnici di cui alla norma UNI 10667 per ognuna delle EOW prodotte dall'impianto, si considera, quale lotto temporale, il quantitativo di plastica riciclata prodotto in un mese.
- M) Prima della messa in esercizio dell'impianto, la Procedura Operativa PO14 (Recupero rifiuti Via Farini 6/A), integrata nel sistema di gestione certificato ISO 9001 e ISO 14001, deve essere aggiornata secondo le prescrizioni del presente atto e trasmessa formalmente ad ARPAE.
- N) Per la Dichiarazione di Conformità, la Ditta deve fare riferimento all'Allegato Dichiarazione di Conformità, parte integrante della presente Autorizzazione.

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ -

Dichiarazione avente numero progressivo:		Data:	
--	--	-------	--

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 lett.e) d.lgs.152/2006 e del provvedimento ARPAE n. _____ del _____

il gestore dell'impianto di recupero e produttore EoW:

Denominazione sociale:		CF/P.IVA:
Iscrizione al registro imprese:		Referente:
Indirizzo sede legale:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Impianto di recupero unità locale:		
Indirizzo:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Riferimenti catastali terreni/fabbricati: Foglio _____ Mapp./Part. _____		
Sub. _____		

ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che:

- il lotto n. _____ del prodotto/EoW* _____ consiste in mc. _____ e/o tonn. _____
- tale lotto, rispetta i criteri specifici dell'allegato _____ della Det _____ ed è conforme alle specifiche del Sistema di Gestione adottato dal produttore.
- L'ultima verifica analitica, che si allega, rappresentativa dell'EoW prodotto è stata effettuata il _____ sul campione denominato _____ conservato presso l'impianto per 6 mesi.

e dichiara infine:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (d.lgs.196/2003-reg.UE 2016/679).

*Denominazione prodotto EoW: R PE; R PET in scaglia per produzione fibre; Grasso colato

_____ li _____

 (Firma e timbro del produttore EoW)

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1° d.p.r. 445/2000)

Allegato ARIA

Ditta Gatti srl, impianto localizzato in via Farini n.6, Comune di Castelnuovo Rangone (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

La ditta **GATTI SRL** svolge attività di gestione di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, nello stabilimento ubicato in Comune di Castelnuovo R. (MO), Via Farini n.6 ed è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera nella configurazione indicata nella Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019.

Con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3947 del 06/08/2021 è stata autorizzata la realizzazione di un nuovo capannone in prossimità di quello esistente con lo scopo di ottimizzare la logistica dei rifiuti di origine urbana raccolti tramite campane, l'installazione di sei nuovi sili da adibire al solo stoccaggio del prodotto ottenuto dall'attività di recupero R9 (grasso colato nelle forme usualmente commercializzate), oltre alla costruzione di opere accessorie quali: pesa autobotti, piazzola carico/scarico, con l'installazione di nuovi punti emissione. Attualmente l'intervento di ampliamento del sito così come sopra autorizzato è ancora in corso, pertanto l'esercizio dell'impianto prosegue in conformità con la precedente DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019.

La Modifica Sostanziale richiesta non comporterà variazioni al quadro riassuntivo delle emissioni convogliate in atmosfera, autorizzato con Determinazione n. DET-AMB-2021-3947 del 06/08/2021, tuttavia rispetto alla situazione autorizzata si avrà un aumento dell'effettivo utilizzo delle apparecchiature presenti in termini di effettivo tempo di utilizzo delle stesse, pur rispettando le portate, la durata, ecc. delle emissioni già autorizzate. Si conferma pertanto la seguente configurazione (aggiornata alla configurazione di progetto):

Emissione n.	Descrizione
1	GENERATORE DI VAPORE
2	SFIATI CARICO SILI STOCCAGGIO RIFIUTI DA TRATTARE - TRATTAMENTO OLI E GRASSI – STOCCAGGIO OLI RIGENERATI E RIFIUTI (S1 Stoccaggio oli in attesa di trattamento – S2 Decantazione Maturazione - S3 ed S4 Stoccaggio prodotto rigenerato – S5 Deposito rifiuti in attesa di conferimento)
3	GAS SCARICO AUTOMEZZI
4	LOCALE CAMERA CALDA
5	ESTRATTORE LOCALE LAVAGGIO BIDONI – LAVAGGIO PULIZIA FILTRI IN ACCIAIO

e l'installazione dei nuovi punti di emissione

Emissione n.	Descrizione
6	SFIATI DEI SILI STOCCAGGIO RIFIUTI - STOCCAGGIO OLI RIGENERATI E RIFIUTI DA TRATTARE (S6 Stoccaggio oli in attesa di trattamento – S7, S8, S9, S10, S11 Stoccaggio prodotto rigenerato)
7	ESTRATTORE LOCALE LAVAGGIO CAMPANE

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AU art. 208 del D.Lgs 152/06 vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019;

Richiamata la Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3947 del 06/08/2021 con la quale è stata autorizzata l'installazione dei punti di emissione relativi al Fabbricato B (emissione E6 e E7);

La Conferenza di servizi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006, alla quale è stato invitato tra gli altri il Comune di Castelnuovo R., tenutasi in data 03/12/2025 e il 17/03/2026, si è conclusa con esito positivo;

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n. 65813 del 10/04/2026 ha prodotto contributo istruttorio, nel quale si evidenzia che la Modifica Sostanziale richiesta non comporterà variazioni al quadro riassuntivo delle emissioni convogliate in atmosfera, autorizzato con Determina n.3947 del 06/08/2021; tuttavia rispetto alla situazione autorizzata si avrà un aumento dell'effettivo utilizzo delle apparecchiature presenti, pur rispettando le portate, la durata, ecc. delle emissioni in atmosfera già autorizzate; si conferma pertanto il quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera e le relative prescrizioni e disposizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3947 del 06/08/2021.

In merito alle potenziali emissioni odorigene, che possono derivare sia da emissioni convogliate che diffuse, legate alle modalità gestionali con cui vengono condotte alcune operazioni previste dal ciclo produttivo, in ottemperanza alla specifica prescrizione di cui alla Determina Regionale n.15863 del 20/08/2025 a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), nella Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n.152/06, al paragrafo 9.1, il Gestore ha proposto un piano di monitoraggio sia delle emissioni convogliate n.E2/01, E5/02, E6/03 e E7/04 che diffuse, individuando per il medesimo alcuni punti in esterno entro i confini aziendali.

La proposta di monitoraggio riportata al sopra citato punto 9.1 della Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n.152/06 nella tab.6 si ritiene accolta tranne che per la frequenza, che dovrà essere così modificata: "per il primo anno di funzionamento dell'impianto si propone una frequenza di monitoraggio semestrale; successivamente in base ai risultati dei monitoraggi e/o ad eventuali lamentele da parte del vicinato, lo stesso potrà essere modificato, aggiungendo se necessarie misure di mitigazione dell'odore."

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni allegata e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	GENERATORE DI VAPORE A GAS NATURALE PTN 1,162 MW (Medio impianto di combustione)	1.450	16	10	Limiti validi fino al 31/12/2029		-	Annuali (Portata e NO _x)
					Polveri*	5**		
					Ossidi di Zolfo (come SO ₂)*	35**		
					Ossidi di Azoto (come NO ₂)*	350		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
					Limiti validi dal 01/01/2030			
					Polveri*	5**		
					Ossidi di Zolfo (come SO ₂)*	35**		
					Ossidi di Azoto (come NO ₂)*	250		
E2	SFIATI CARICO SILI STOCCAGGIO RIFIUTI DA TRATTARE - TRATTAMENTO OLI E GRASSI – STOCCAGGIO OLI RIGENERATI E RIFIUTI (S1 Stoccaggio oli in attesa di trattamento – S2 Decantazione Maturazione - S3 ed S4 Stoccaggio prodotto rigenerato – S5 Deposito rifiuti in attesa di conferimento)	600	16	10	-	-	IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO FISSO SENZA RIGENERAZIONE	-
E3	ESTRATTORE GAS DI SCARICO AUTOMEZZI	1.600	16	2	-	-	-	-
E4	ESTRATTORE CAMERA CALDA (fusti chiusi contenenti oli e grassi)	5.000	16	8	-	-	-	-
E5	ESTRATTORE LOCALE LAVAGGIO BIDONI – LAVAGGIO PULIZIA FILTRI IN ACCIAIO	6.500	16	8	Sostanze alcaline (come Na ₂ O)	5	-	Annuale

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E6	SFIATI DEI SILI STOCCAGGIO OLI (STOCCAGGIO OLI RIGENERATI E RIFIUTI DA TRATTARE (S6 Stoccaggio oli in attesa di trattamento – S7, S8, S9, S10, S11 Stoccaggio prodotto rigenerato)	600	16	10	-	-	IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO FISSO SENZA RIGENERAZIONE	-
E7	ESTRATTORE LOCALE LAVAGGIO CAMPANE	6.500	16	8	Sostanze alcaline (come Na ₂ O)	5	-	Annuale

* valori riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso pari al 3%

** I limiti di Polveri e di SO_x si intendono automaticamente rispettati

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
3. **Le operazioni di winterizzazione, maturazione, scambio termico e centrifugazione di oli e grassi devono essere condotte con sistemi chiusi separati dall'ambiente esterno.**
4. **I fusti contenenti grassi e oli, posti nella "Camera calda", devono essere mantenuti chiusi.**
5. **Gli sfiati dei silos devono essere mantenuti chiusi e possono essere aperti esclusivamente nelle fasi di carico al fine del convogliamento degli sfiati al trattamento tramite impianto a Carboni Attivi (E2, E6). In riferimento alle emissioni E2 ed E6:**
 - Il ventilatore di aspirazione deve essere attivato con sistemi automatici all'attivazione anche di una sola pompa elettrica dedicata alle operazioni di carico/scarico.
 - Per ognuna delle due emissioni E2 ed E6: non possono essere caricati più di tre silos e di conseguenza attivate più di 3 pompe contemporaneamente.
 - Si rimanda alle verifiche dei competenti organi controllo l'eventuale imposizione di ulteriori sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.
6. Non sono sottoposti ad autorizzazione i ricambi d'aria a condizione siano esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti.
7. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**
 - A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
 - B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite

nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

8. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n. 6** deve essere eseguito un campionamento alla data di messa a regime con verifica di Portata, SOV (singoli composti) e Sostanze Odorigene a Valle del depuratore.
- Relativamente al punto di emissione **n. 7** deve essere eseguito un campionamento alla data di messa a regime con verifica di Portata, Sostanze Alcaline e Sostanze Odorigene.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

10. **Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene**

La ditta è tenuta ad effettuare il monitoraggio delle emissioni odorigene come definito nella tabella che segue. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni odorigene (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati sul registro degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera e mantenuti, unitamente ai rapporti di prova del laboratorio, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Punto di emissione n.	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata emission e (h/g)	Misura	Frequenza
E2/O1	Sfiati dei sili di stoccaggio oli (rifiuto e prodotto rigenerato)	600	10	Olfattometria dinamica UNI EN 13725	Annuale MONTE e VALLE (Per il primo anno: semestrale)
E5/O2	Estrattore locale lavaggio bidoni	6500	8	Olfattometria dinamica UNI EN 13725	Annuale (Per il primo anno: semestrale)
E6/O3	Sfiati dei sili di stoccaggio oli (rifiuto e prodotto rigenerato)	600	10	Olfattometria dinamica UNI EN 13725	Annuale MONTE e VALLE (Per il primo anno: semestrale)
E7/O4	Estrattore locale lavaggio campane	6500	8	Olfattometria dinamica UNI EN 13725	Annuale (Per il primo anno: semestrale)
PO1	Perimetro lato sud (fabbricato A)	aria libera	24	Olfattometria dinamica UNI EN 13725	Annuale in periodo estivo (Per il primo anno: semestrale)
PO2	Perimetro lato ovest (carico/scarico fabbricato B)	aria libera	24	Olfattometria dinamica UNI EN 13725	Annuale in periodo estivo (Per il primo anno: semestrale)
PO3	Perimetro lato nord (uscita via per Formigine)	aria libera	24	Olfattometria dinamica UNI EN 13725	Annuale in periodo estivo (Per il primo anno: semestrale)
PO4	Perimetro lato est (via Farini)	aria libera	24	Olfattometria dinamica UNI EN 13725	Annuale in periodo estivo (Per il primo anno: semestrale)

In base ai risultati dei monitoraggi e/o ad eventuali lamentele da parte del vicinato, il piano di monitoraggio potrà essere modificato, aggiungendo se necessarie misure di mitigazione dell'odore.

11. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e

all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

12. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

La sostituzione del carbone attivo (che deve essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) **deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul Registro di carico-scarico dei Rifiuti.**

Al fine di mantenere in perfetta efficienza il depuratore, la Ditta adotta una procedura di verifica della saturazione del carbone attivo (es.: pesatura periodica).

13. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

15. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

17. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2022
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

ALLEGATO ACQUA

Ditta Gatti srl, impianto localizzato in via Farini n.6, Comune di Castelnuovo Rangone (MO)

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue industriali e di prima pioggia nella pubblica fognatura

PARTE DESCRITTIVA

La vigente Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, rilasciata con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019 alla ditta Gatti Srl consente il trattamento di rifiuti oleosi EER 200125 e EER 020304 derivanti dalla fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali, dall'attività di ristorazione, rosticcerie, pasticcerie, industrie alimentari e dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani per un quantitativo massimo totale di 19455,5 m³ e 17506 t. ed uno stoccaggio istantaneo massimo di 100 t, pari a 110 m³, autorizzato alla messa in riserva R13 funzionale al successivo recupero R9 è pari a 110 m³ (corrispondente a 100 t).

Con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3947 del 06/08/2021 è stata autorizzata la realizzazione di un nuovo capannone in prossimità di quello esistente con lo scopo di ottimizzare la logistica dei rifiuti di origine urbana raccolti tramite campane, l'installazione di sei nuovi silii da adibire al solo stoccaggio del prodotto ottenuto dall'attività di recupero R9 (grasso colato nelle forme usualmente commercializzate), oltre alla costruzione di opere accessorie quali: pesa autobotti, piazzola carico/scarico

Allo stato attuale gli scarichi afferenti all'attività produttiva vera e propria sono gestiti alla stregua di rifiuti liquidi (EER 16 10 02) e periodicamente conferiti ad impianto di trattamento rifiuti esterno per il loro smaltimento. I reflui domestici vengono recapitati in pubblica fognatura; nel fabbricato esistente denominato "A" è presente una vasca interrata della capacità di 40 mc.

Con la presente Modifica sostanziale l'azienda, per la gestione delle acque reflue industriali che si origineranno da entrambi i fabbricati (A e B), ha previsto la realizzazione di un impianto di depurazione biologico SBR, con attivazione di un nuovo scarico recapitante in pubblica fognatura; al medesimo impianto verranno recapitate le acque di prima pioggia ricadenti sulle aree esterne (superficie pari a 2683 m²), raccolte in una vasca della capacità di 20 m³. La rete fognaria interna in progetto sarà realizzata con specifici accorgimenti che garantiranno la perfetta tenuta idraulica, allo stesso modo della rete esistente, relativamente alla quale è in essere l'obbligo di provvedere annualmente all'esecuzione di prove di tenuta della stessa, da trasmettere all'Ente di controllo.

L'impianto di depurazione sarà costituito dalle seguenti fasi:

1. degrassatore statico capacità 40 m³ realizzato dalla conversione dell'attuale vasca di accumulo reflui industriali prodotti nel fabbricato A (attualmente smaltiti come rifiuti);
2. vasca di accumulo e omogeneizzazione della capacità di 40 m³. A tale vasca verranno recapitate le acque di prima pioggia, precedentemente raccolte nell'apposita vasca e successivamente inviate ad un degrassatore della capacità di 10 m³, unitamente ai reflui prodotti dal fabbricato B. Tutti i reflui industriali verranno poi inviati al depuratore biologico;
3. trattamento biologico SBR costituito da una vasca della capacità di 200 m³. Tale impianto opera come un classico impianto a fanghi attivi, dove però la sequenza spaziale di trattamento (ossidazione, nitrificazione, denitrificazione, sedimentazione e scarico) è ottenuta in un'unica vasca;
4. scarico in pubblica fognatura che sarà discontinuo periodico.

Tutte le vasche dell'impianto sopra descritto sono interrate e dovranno essere realizzate a perfetta tenuta.

Tale tipologia di impianto risulta idoneo rispetto alle caratteristiche qualitative del refluo industriale prodotto.

Il funzionamento dell'impianto di depurazione è riportato al punto 8 della relazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica sostanziale e nella relazione della ditta costruttrice allegata alla documentazione integrativa acquisita in data 11/02/2026 con prot.n. PG/2026/26270.

Relativamente agli scarichi si ha la seguente configurazione:

- a) Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e cucina del fabbricato A, previo trattamento in fossa biologica o degrassatore, sono scaricate nella pubblica fognatura presso il punto S2A.
- b) Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del fabbricato B, previo trattamento in fossa biologica, sono scaricate nella pubblica fognatura presso il punto S2B.
- c) Le acque meteoriche di dilavamento delle coperture vengono scaricate nella pubblica fognatura, unitamente alle acque meteoriche di dilavamento di strade e piazzali eccedenti i 5 mm.
- d) Le acque classificate come acque reflue industriali, provenienti dai fabbricati A e B, unitamente alle acque di prima pioggia previo trattamento nel depuratore SBR, sono scaricate nella fognatura presso il punto S1.

ISTRUTTORIA E PARERI

Con nota prot. n. 65813 del 15/04/2026, il Presidio Territoriale di Modena di ARPAE ha prodotto il proprio parere di competenza.

Valutato che:

le acque descritte al punto a) e b) sono classificabili come "acque reflue domestiche", ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03 e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato;

gli scarichi delle acque meteoriche non contaminate provenienti dalle coperture e di seconda pioggia, di cui al punto c) sono sempre ammessi ai sensi dell'art.113, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e non necessitano di specifica autorizzazione;

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il gestore della Ditta Gatti srl è autorizzato a scaricare le acque reflue industriali nella pubblica fognatura per acque miste di Via per Formigine del Comune di Castelnuovo Rangone, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. le acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione SBR recapitanti alla pubblica fognatura per acque miste di Via per Formigine dovranno rispettare continuamente i limiti di concentrazione previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii per lo scarico in pubblica fognatura ed avere una portata massima istantanea pari a 2 lt/sec.
2. il pozzetto di campionamento dei reflui industriali è quello denominato S1 posto a valle del depuratore SBR riportato nella "planimetria schema reti fognarie e particolari del 27/01/2026" allegata al presente atto. Tutti gli scarichi dovranno essere individuati con apposita cartellonistica;
3. il pozzetto di campionamento delle acque reflue industriali posto a valle del depuratore SBR dovrà essere realizzato con uno stramazzo che consenta le operazioni di prelievo;
4. le acque reflue industriali devono essere soggette, per i primi sei mesi di funzionamento dell'impianto, ad autocontrolli mensili in ingresso e uscita dal depuratore, ricercando i parametri pH, SST, COD, BOD, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo, Grassi animali e/o vegetali, Idrocarburi totali, Tensioattivi tot. Qualora i rapporti di prova confermassero il rispetto dei limiti autorizzati, la periodicità dell'autocontrollo passerà a semestrale;
5. la rete fognaria a servizio dello stabilimento dovrà essere realizzata conformemente alla "planimetria schema reti fognarie e particolari del 27/01/2026" allegata al presente atto;
6. i sistemi di trattamento dei reflui industriali (acque reflue che si originano dal ciclo produttivo di recupero degli oli e grassi animali e vegetali + acque di prima pioggia) dovranno corrispondere a quelli descritti al punto 8.3.4.3.1 della "Domanda di modifica sostanziale di autorizzazione Unica art. 208 del D.Lgs n.152/06" e alla relazione della ditta costruttrice dell'impianto allegata alla documentazione integrativa di cui al punto precedente;

7. le acque di prima pioggia dovranno essere inviate alla vasca di accumulo nell'arco delle 48-72 ore successive all'evento meteorico, così come previsto dalla DGR n.286/2005. Qualora per esigenze legate al funzionamento dell'impianto di depurazione SBR sia necessario modificare tale tempistica la ditta dovrà comunicarlo all'autorità competente;
8. la Ditta deve provvedere alla periodica pulizia dei pozzetti, delle fosse biologiche e dei manufatti utilizzati per il trattamento delle acque reflue industriali al fine di garantire nel tempo la massima efficienza depurativa degli stessi; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
9. i fanghi originati dall'impianto di depurazione SBR dovranno essere prelevati direttamente dall'impianto e smaltiti come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii;
10. presso lo scarico in uscita dal nuovo depuratore biologico a fanghi attivi SBR deve essere installata una sonda SST/torbidità con registrazione e storicizzazione dei dati misurati a tutela della rete fognaria pubblica e dell'impianto di trattamento finale gestiti da HERAcquaModena s.r.l.;
11. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
12. l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati oppure l'esecuzione di modifiche strutturali che determinano una diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione;
13. è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Castelnuovo Rangone e ad HERAcquaModena s.r.l. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

ALLEGATO RUMORE

Ditta Gatti srl, impianto localizzato in via Farini n.6, Comune di Castelnuovo Rangone (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

L'impianto in oggetto è in possesso di Autorizzazione Unica art. 208 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019.

La ditta risulta già insediata da tempo in Area di Classe V "Aree prevalentemente industriali", secondo la classificazione comunale vigente, con limiti pari a 70 dBA per la fascia oraria diurna e pari a 60 dBA per la fascia oraria notturna.

I ricettori abitativi più prossimi sono individuati nei fabbricati adibiti a residenza e ad uffici di seguito elencati: R1: Fabbricato adibito ad uffici posto a Ovest – Classe acustica V; R2: Fabbricato adibito a residenza e ad uffici posto a Nord – Classe acustica V; R3: Fabbricato adibito a residenza posto ad Ovest– Classe acustica V; R4: Fabbricato adibito a residenza posto ad Est– Classe acustica V; R5: Fabbricato adibito a residenza posto a Sud – Classe acustica V.

Le principali sorgenti sonore significative sono individuate negli impianti esterni (soffiante depuratore con funzionamento h/24) ed interni (tunnel di lavaggio, tritatore, sorticanter, tricanter) al fabbricato aziendale.

In merito alla soffiante è previsto un intervento di insonorizzazione che determinerà un abbattimento acustico di 10 dB e conseguente Lp a 1 m di distanza di 61 dBA rispetto ai 71 dBA previsti inizialmente. Il tunnel di lavaggio e il tritatore/mulino a lame presenti nel capannone saranno inseriti all'interno di una cabina insonorizzata con abbattimento almeno di 8,0 dBA.

Le operazioni di carico/scarico delle autocisterne avverranno esclusivamente utilizzando le elettropompe fisse installate nello stabilimento e specificatamente dedicate.

A seguito del potenziamento dell'attività, il traffico giornaliero indotto, inteso come numero massimo di mezzi/giorno relativi alle 14 ore di attività giornaliera, sarà il seguente:

Tipo automezzo	Merce trasportata	U.M.	Ingresso	Uscita
Furgone	Rifiuto confezionato in bidoni.	<i>Numero massimo mezzi/giorno</i>	10	-
Centinati	Rifiuto confezionato in bottiglia all'interno delle campane.		4	-
Motrice	Rifiuto confezionato in bottiglia.		6	-
Autocisterna	Rifiuto sfuso in ingresso, EoW sfuso in uscita.		3	6
	TOTALE		23	6

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico, aggiornata rispetto alla situazione precedentemente autorizzata, trasmessa con le integrazioni il 11/02/2026 (rif. prot. ARPAE n. 26270), si evince che l'attività è prevista esclusivamente in periodo diurno, ovvero dalle 06:00 alle 20:00.

In particolare, dal lunedì al venerdì le attrezzature/impianti all'interno del fabbricato aziendale saranno in funzione dalle ore 6:00 alle ore 20:00, mentre la soffiante del depuratore sarà in funzione dalle 06:00 alle 22:00. Nella giornata di sabato il funzionamento delle attrezzature/impianti e della soffiante è previsto dalle ore 06:00 alle 14:00; nelle giornate di domenica e festivi le attrezzature, gli impianti e la soffiante saranno spenti e non ci sarà movimentazione di mezzi.

ISTRUTTORIA E PARERI

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n.65813 del 10/04/2026 ha prodotto contributo istruttorio, dal quale risulta la sostanziale compatibilità dell'insediamento dal punto di vista acustico con il contesto territoriale circostante nel rispetto delle condizioni indicate nella valutazione di impatto acustico, e indica prescrizioni relative al contenimento delle emissioni rumorose.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 03/12/2025 e 17/03/2026, non sono emersi motivi ostativi in merito al rilascio del nulla osta acustico, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

PRESCRIZIONI DISPOSIZIONI

1. Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in via Farini n.6, Comune di Castelnuovo Rangone (MO) delle sorgenti di rumore a servizio della ditta "Gatti srl", secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa;
2. la soffiante del depuratore sia insonorizzata con un abbattimento acustico di almeno 10 dBA;
3. il tunnel di lavaggio e il tritatore/mulino a lame siano inseriti all'interno di una cabina insonorizzata con abbattimento acustico di almeno 8,0 dBA;
4. le operazioni di carico/scarico delle autocisterne avvengano esclusivamente utilizzando le elettropompe fisse installate nello stabilimento e specificatamente dedicate;
5. siano rispettati gli orari di funzionamento dell'attività indicati nella documentazione acustica presentata. In particolare, dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 20:00 per le attrezzature/attività e dalle 06:00 alle 22:00 per la soffiante; nella giornata di sabato dalle ore 06:00 alle 14:00 per le attrezzature/impianti e la soffiante, mentre nelle giornate di domenica e festivi le attrezzature, gli impianti e la soffiante saranno spenti e non ci sarà movimentazione di mezzi.
6. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.